



Regione Molise

Area III°

Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Ai componenti l'organismo Istituzionale di cui alla D.G.R n.531/2012 e DDG n.873/2012

RILEVAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E PASSAGGI TRA I SISTEMI DELL'ISTRUZIONE E I SISTEMI DI IeFP

1) Passaggi degli allievi tra il sistema dell'istruzione e il sistema della formazione professionale. – Indirizzi e Indicazioni metodologiche nella Regione Molise.

Nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali in materia, al momento oggetto di confronto nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni specifiche che nascono anche da una lettura delle disposizioni vigenti (DPR 257/2000 e nell'OM 87/2004) più coerenti con le linee guida che sono emerse dal dibattito nazionale tra Regioni e Ministero dell'Istruzione e che, si auspica, saranno oggetto del nuovo accordo nazionale su tale tema.

La normativa nazionale prevede che il sistema scolastico, costituito da Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Licei, possa rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni.

Per dare ai ragazzi la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre anni, permetta un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, la Regione Molise ha istituito, con i propri atti di indirizzo, in raccordo alle disposizioni normative nazionali il Sistema regionale di *Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*.

In sintesi il quadro che si presenta è che gli studenti dopo la scuola media possono *scegliere* tra:

- un percorso di "5 anni di istruzione superiore" presso un Liceo, un Istituto Tecnico o un Istituto Professionale per conseguire un *diploma di istruzione* secondaria superiore;
- un percorso di "3 anni di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" per conseguire una "qualifica professionale" regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

La IeFP in Molise ambisce ad essere un “*modello didattico*”, basato sull'integrazione curriculare, che sposa sia i bisogni della persona che le esigenze del territorio connotando. L'offerta di IeFP regionale è basata sulle seguenti peculiarità:

- ✓ *Reversibilità* (riallineamenti, sostegni)
- ✓ *Didattica innovativa e personalizzata*
- ✓ *Progettazione e realizzazione, unitaria e integrata* tra il sistema dell'Istruzione e quello della Formazione Professionale;

L'obiettivo del Sistema regionale di IeFP è rendere possibile il conseguimento di una medesima qualifica professionale frequentando percorsi triennali basati su una progettazione e realizzazione congiunta, sia presso gli Istituti Professionali che presso gli Enti di Formazione, accreditati dalla Regione.

In base ad uno specifico accordo intervenuto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale del Molise i “*percorsi unitari di qualifica triennale*” sono finalizzati:

- ✓ *Allo sviluppo delle competenze di base e alla prevenzione della dispersione*: progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, a moduli integrativi (alternanza scuola lavoro) che consentono la prevenzione della dispersione lo sviluppo delle competenze di base;
- ✓ *Alla professionalizzazione*: modelli di costruzione del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali;
- ✓ Il riconoscimento del *quarto anno* del sistema di IeFP, finalizzato al rilascio del diploma professionale, previsto dalla normativa nazionale e regionale (linee guida regionali - DGR n.355/14) che è stato già programmato nella Regione Molise a partire *dall'a.s. 2014/2015*, come ulteriore tassello che consente l'aggancio al quinto anno e l'acquisizione del diploma di stato.
- ✓ *Alla gestione dei passaggi da e verso gli Enti di formazione e gli Istituti Professionali*, come interventi volti a valorizzare l'apprendimento permanente attraverso il riconoscimento dei crediti formativi visti in una logica di riconoscimento delle competenze maturate anche nei diversi passaggi curricolari (passaggi interni tra sistema dell'Istruzione e della formazione professionale – ed esterni , quali i percorsi dei Licei/Istituti tecnici con il sistema della IeFP).

- ✓ La strategia di intervento che sottende a tale modello di rilevazione e che si chiede di porre al centro delle attività il valore dei saperi acquisiti nei diversi percorsi formativi, dove si pone l'accento sul risultato, ossia sulle reali acquisizioni effettive maturate dall'allievo, indipendentemente dai contesti in cui ciò avviene, siano essi di tipo formale e informale, l'importante è che siano coerenti con lo sviluppo professionale che viene richiesto dall'allievo.

2- Raccordi e integrazioni tra i diversi canali formativi

2.1- Passaggi “interni” tra i sistemi di IeFP (Istituti scolastici professionali e Agenzie Formative).

L'assetto del sistema regionale di IeFP ha quali elementi fondanti la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti che rappresentano gli strumenti di base che rendono praticabile il passaggio tra i canali formativi, si pongono a garanzia del concetto di reale integrazione tra i sistemi e rispettano il diritto di ogni persona alla valorizzazione e spendibilità delle proprie competenze, acquisite nei diversi ambiti sociali e lavorativi siano essi con percorsi formali che informali.

Per dare attuazione ai passaggi interni dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema Scolastico e viceversa, si richiama in primo luogo quanto stabilito dalla Conferenza Stato – Regioni e richiamato nelle linee guida regionali (DGR n.355/2014) che indica i modelli secondo i quali devono essere rilasciati: gli attestati di qualifica professionale a fine corso e la certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze costituisce lo strumento essenziale per l'attribuzione del credito formativo all'interno dei percorsi di IeFP.

I modelli di riferimento sono quelli descritti nella DGR n.355/14 (Mod.OF8, OF8.1, OF9,OF10).

Con riferimento alla certificazione di competenze in itinere, per i passaggi interni al Sistema di IeFP, verso gli Istituti professionali o da questo verso i percorsi realizzati dagli Enti di Formazione Professionale, un'apposita Commissione deve essere istituita presso le

istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate e la documentazione del percorso formativo del candidato¹.

La commissione può:

A- accertare il livello delle competenze acquisite dall'allievo attraverso l'utilizzazione delle modalità ritenute più opportune;

B- ammettere in via provvisoria il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto riservandosi di organizzare apposite misure di accompagnamento in ingresso da effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi interventi di recupero, tutoraggio o laboratori e sviluppo delle competenze (LARSA).

Il riconoscimento dei crediti è necessario solo se il passaggio all'interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale avviene fra le diverse tipologie di qualifica o di diploma professionale individuate dal D.M. n. 4/2011.

2.2 - Passaggi dal Sistema IeFP al Sistema di Istruzione

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione, degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di istruzione superiore quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative accreditate dalla Regione sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni di competenze:

- Certificazione di competenze acquisite (OF.9)
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso formativo sono:

¹ Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il Foglio Notizie dell'alunno; i Programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurricolari; l'eventuale certificazione medica di disabilità),

- i programmi svolti per ogni anno formativo del percorso di istruzione e formazione professionale;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno formativo;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEP.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione Superiore è definito sulla base della normativa nazionale vigente.

2.3 - Passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di IeFP

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, degli studenti che intendano conseguire un attestato di qualifica professionale, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni:

- Certificazioni acquisite (Titolo di studio o certificazione intermedia delle competenze – pagella finale ed intermedia);
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso scolastico sono:

- i programmi svolti nel per ogni anno scolastico frequentato;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno scolastico;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;

– l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEP.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'Istituzione Formativa utilizza il modello OF10.

2.4 -Riconoscimento dei livelli curriculari per target diversi dagli alunni dell'obbligo formativo

Il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato, deve essere usato anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale non più soggette all'obbligo di istruzione e che abbiano già compiuto i 18 anni; in tale caso, la Commissione dell'istituzione Scolastico e Formativa deve prevedere il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati (istruzione, formazione, lavoro) e deve attribuire peso anche alle autodichiarazioni, ai titoli ed alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

3-II Processo di Riconoscimento dei Crediti Formativi

A tal fine si costituisce una commissione interna alle strutture scolastiche e formative con l'obiettivo di rilevare i percorsi curriculari utili al riconoscimento delle competenze professionali previste dalle 21 qualifiche professionali.

3.1- Composizione della Commissione per la valutazione dei passaggi dall'istruzione e formazione professionale e dall'apprendistato all'istruzione professionale.

L'art. 4, comma 1 e 2, dell'OM 87/2004 e l'art. 6, comma 1, DPR 257/2000 prevedono che la Commissione sia composta da docenti designati dal collegio dei docenti e da "esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale ...". Detta composizione dovrebbe favorire l'individuazione delle misure di accompagnamento utili a promuovere il successo formativo.

Non essendoci ad oggi elenchi regionali, mirati in tal senso, è opportuno individuare tali figure di esperti tra il personale della scuola, della Formazione professionale e del mondo del lavoro. Le modalità che si indicano sono le seguenti:

3.1.1 Istituzioni scolastiche

Il Collegio dei docenti designa i docenti che faranno parte della commissione, variando la composizione della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare. Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'O.M. n.87/2004, le scuole possono designare esperti individuati attraverso esperienze consolidate (alternanza scuola-lavoro) avvalendosi di esperti

del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa.

3.1.2 - Enti di Formazione

Il collegio dei formatori individua due formatori esperti in processi formativi e valutativi, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative, che possono avvalersi del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

Si ricorda inoltre che l'OM 87/2004 prevede la possibilità di costituire commissioni nell'ambito di reti di scuole, che dovranno essere opportunamente integrate dagli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale sopra citati.

Tale soluzione organizzativa appare auspicabile anche al fine di contrastare eventuali fenomeni di autoreferenzialità della singola istituzione scolastica e di criteri uniformi di valutazione a livello territoriale e/o dei singoli indirizzi di studio. Le Commissioni si costituiscono di norma in due momenti dell'anno (antecedentemente l'inizio delle attività formative ed al termine del primo periodo) e comunque, in via straordinaria, ogniqualvolta sia necessario garantire le condizioni del passaggio e del successo degli allievi.

Sia nel caso di uscita, sia in quello di ingresso, l'Istituzione/Agenzia Formativa assicura sempre che un proprio referente - o in qualità di membro della Commissione o in qualità di interfaccia esterno del processo - assolva la funzione di tutor.

3.2- Fasi di rilevazione e riconoscimento dei crediti

Gli step di rilevazione sono i seguenti:

A) Azioni di accompagnamento preventive

Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale relativa all'analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di integrazione. L'obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva successiva;

B) Accertamento attraverso evidenze

L' esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito, avviene sulla base di apposita documentazione e di tutte le certificazioni ritenute utili a costruire il curriculum formativo (sia esso formale che informale) che costituiscono oggetto di valutazione della Commissione e che opera sulla base di criteri preliminarmente definiti.

C) Accertamento attraverso prove

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, è possibile integrarle con prove pratiche e/o teoriche e con colloquio cui sottoporre l'allievo, relativamente ad ambiti non coperti, del tutto o in parte, da certificazioni. Si ricorda che, poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le modalità più adeguate a questo fine.

Oltre ai modelli di certificazione allegati all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 ottobre 2004 ed alla certificazione delle competenze di base per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da redigere ai sensi del D.M. n. 139/2007, a titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da istituzioni formative, relativamente a “esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”(Legge n. 53/03, art. 2, l. i);
- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo (D.P.R. n. 323/199, art. 12);
- esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali

quelle relativi, in particolare, “alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”(D.M. n.49/2000, art. 1);

- attestazione relativa a “conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione” (D.P.R. n. 257/2000, art. 6, comma1), rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall’Accordo 28 ottobre 2004, punto 9. Si ricorda che l’ autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

La determinazione del credito presuppone l’individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall’allievo e quelle in esito al percorso di inserimento ed il loro conseguente riconoscimento ai fini dell’inserimento o prosecuzione nel nuovo percorso.

4- Annualità di inserimento nell'Istruzione Professionale.

Al fine della determinazione dell'annualità di inserimento, ferma restando la discrezionalità di valutazione delle commissioni, si rammenta la necessità di tener conto delle conoscenze, competenze ed abilità accertate al termine del percorso formativo di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.lgs. 226/05 che di seguito si riporta:

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nel caso di candidati già in possesso di una qualifica professionale triennale di IeFP, conseguita presso le Agenzie Formative accreditate ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata del 20 marzo 2008, si ricorda che questi hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono in possesso di apposita certificazione delle competenze conseguite, riferite agli assi culturali di cui al Dm 139/2007.

La normativa in essere (O.M. n. 87/04, art. 5, comma 1) prevede che la Commissione contestualmente alla certificazione provveda “alla indicazione della necessità dell’eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane, in caso di certificazione di livello base non raggiunto, da effettuarsi mediante la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento”. Si tratta di moduli individualizzati di durata, comunque, sino max a 100 ore che consentano il recupero delle competenze necessarie per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Quali ulteriori criteri che si suggeriscono alle commissioni relativamente alla determinazione dell'annualità di inserimento del nuovo percorso, si riportano i seguenti elementi, individuati all'interno del nuovo accordo Stato Regioni, in via di perfezionamento.

A) Modalità di effettuazione:

- l’azione di sostegno ed integrazione per essere efficace non dovrà limitarsi all’erogazione di ore di lezione in presenza, ma dovrà avvenire in modo personalizzato ed articolarsi liberamente in azioni di lezione, laboratori ed esercitazioni;
- prosecuzione nella stessa annualità con eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti

B) Collocazione temporale:

- va attentamente valutata la collocazione di queste azioni nel periodo estivo o in quello dell’immediato inizio d’anno formativo. Tale collocazione dovrà tenere conto delle necessità formative (che in alcuni casi saranno precedenti all’inizio delle attività scolastiche), delle disponibilità organizzative e delle ipotesi di efficacia o che comunque prevedano la retrocessione non oltre l'annualità precedente

C) Tutoraggio:

- è importante prevedere che la funzione di assistenza nella fase di inserimento e certificazione possa proseguire anche nella fase successiva, in funzione del successo formativo;

D) Registrazione e Verbalizzazione:

- Registrazione: è opportuno che gli esiti degli interventi integrativi siano registrati; a tal fine si possono utilizzare i modelli di certificazione adottati

con la DGR n.355/14 con la compilazione del modello OF10 in base ai saperi rispondenti a quanto esplicitato nei modelli OF4 e OF5 (Competenze di Base e professionali);

- Rilascio del verbale

A- Le operazioni relative alla compilazione del verbale e dell'Attestato di riconoscimento in ingresso del credito sono presiedute dal presidente la commissione o dalla figura cui è attribuita la funzione di presidio del processo, che provvede anche alla loro sottoscrizione.

B- L'Attestato è altresì firmato dal Legale Rappresentante dell'Istituzione e/o suo Delegato.

Il verbale comprende i seguenti elementi minimi:

- Identificativo dell'Istituzione ricevente;
- Dati del soggetto richiedente;
- Documentazione prodotta dal soggetto richiedente;
- Percorso formativo e/o professionale personale in ingresso;
- Commissione (composizione; data di insediamento e svolgimento lavori);
- Operazioni (acquisizione domanda; individuazione, validazione e accertamento; rilascio dell'attestato);
- Crediti riconosciuti, in rapporto alle competenze validate e certificate in ingresso, e loro determinazione quantitativa;
- Annualità di inserimento;
- Eventuali misure di accompagnamento ed integrative.

E) Finalità dei titoli ai fini dei passaggi:

- il valore dei titoli è relativo all'attestazione delle competenze e dei relativi elementi di conoscenza ed abilità raggiunti e/o congruenti con il percorso di nuovo inserimento;

5- Disposizioni finali

Le presenti linee di intervento contengono la metodologia di intervento per la gestione dei crediti formativi e si agganciano alle linee guida regionali previste dalla DGR n.355/14 sugli esami finali e sull'offerta formativa regionale di IeFP e fanno riferimento alle figure nazionali incluse nel Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale per quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Il Servizio integrato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Molise, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.G.R n.531/2012 e DDG n.873/2012

Tale organismo istituzionale paritetico, assolve alle funzioni di:

- a) supporto alle Istituzioni scolastiche e formative;
- b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente documento.

Nell'Accordo tra le parti sono definite le modalità attuative e le forme di collaborazione, anche in relazione alla gestione dei dati.

Il medesimo organismo provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per rispondere a ulteriori esigenze e al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.

1. L'Organismo tecnico non ha funzioni di arbitrato nei confronti dell'utenza.